

N. R.G. 17286/2012



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Neri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17286/2012 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
e dell'avv. [REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] N. 19 40100 [REDACTED] presso il difensore
avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

[REDACTED] S.P.A. (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in P.ZA [REDACTED], 1 [REDACTED] presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), contumace

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Le parti hanno così concluso:

[REDACTED]: come da atto di citazione;

[REDACTED] S.P.A.: come da comparsa di costituzione e risposta, con sostituzione alla somma di euro
171.000 ivi indicata, nella somma di euro 231.000.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va formalmente dichiarata la contumacia di [REDACTED].

Trattasi di azione ex art. 141 Codice Assicurazioni Private; parte attrice, pur avendolo citato, non ha
proposto alcuna domanda nei confronti di [REDACTED].



Il giudizio verte esclusivamente sul quantum.

Circa i documenti prodotti da parte attrice all'udienza di pc in data 7-5-2015, trattasi di referti in data 15-1-2015, 10-2-2015, 27-4-2015, 20-3-2015, 23-3-2015; l'udienza precedente era stata il 12-2-2015, pertanto i documenti del 15-1-2015 e del 10-2-2015 sono inammissibili in quanto tardivamente prodotti.

Occorre innanzitutto dare atto che parte attrice ha ricevuto da ~~0322~~ le seguenti somme: in data 7-5-2015, euro 60.000; in data 11-8-2010, euro 12.500; in data 8-2-2011, euro 12.500; in data 23-12-2011, euro 146.000.

Occorre poi calcolare a quanto ammonti il credito risarcitorio.

In proposito si ritiene integralmente condivisibile la c.t.u. medico-legale, frutto di un'accurata analisi degli elementi a disposizione e di argomentazioni immuni da vizi logici, peraltro condivisa anche dai cc.tt.pp.; vanno qui considerate integralmente trascritte le "considerazioni medico legali" di cui alle pagine 6 e 7 della relazione, dalle quali emerge chiaramente che il c.t.u. nella valutazione del danno biologico permanente complessivo, che indica nel 34%, ha già valutato anche le circostanze, specificamente allegate da parte attrice e dalla stessa provate, o comunque non contestate dalla parte convenuta, che vanno a integrare la componente dinamico-relazionale del danno, cioè quegli aspetti delle menomazioni che incidono, andando a modificarle in peius, sulle condizioni di vita del soggetto leso e sulle attività nelle quali si esplica la sua personalità, valutate in concreto; pertanto, rispetto alla percentuale indicata dal c.t.u., non è dovuto alcun aumento per personalizzazione, che configurerebbe un'indebita duplicazione del risarcimento.

Circa il periodo di inabilità temporanea, il c.t.u. lo ha stimato in giorni 60 di ITT, giorni 60 di IT al 75% e giorni 100 di IT al 50%.

Applicando le Tabelle Milanesi, come da orientamento unanime di questo Tribunale e della giurisprudenza di legittimità, trattandosi di un soggetto di anni 39 al momento del sinistro, vanno liquidati euro 190.045 per IP, mentre, quanto alla IT, si ritiene congruo assumere quale valore-base per 1 giorno di ITT, la somma di euro 145, corrispondente al massimo tabellare, in ragione del particolare decorso clinico dell'attrice, che ha dovuto sottoporsi a plurimi interventi chirurgici e a intense terapie riabilitative; quindi per il periodo di IT la somma risulta pari ad euro 22.475.

Vanno aggiunte le spese mediche, che il c.t.u. ha stimato congrue in euro 13.147,15, somma che va rivalutata da epoca intermedia rispetto ai singoli esborsi (marzo 2011) per un totale di euro 13.804,35, comprensive delle spese di assistenza consistite nell'assunzione di una collaboratrice domestica.



Si ritengono altresì rimborsabili le spese sub doc. 8, per i necessari spostamento dal luogo di residenza, Conegliano, al luogo di cura, Bologna, in quanto, in primis, non sono state specificamente contestate, ma soprattutto, essendo il sinistro avvenuto a Bologna, essendo stata l'attrice curata fin dall'inizio presso le strutture sanitarie bolognesi, si ritiene ragionevole che la stessa abbia poi proseguito i controlli e le terapie successive presso tali strutture; le spese si riferiscono a biglietti ferroviari, pedaggi autostradali e spese di sosta di autoveicoli che risultano coerenti con le suddette necessità di spostamento; la complessiva somma di euro (84 + 22 + 1.619) va rivalutata da data intermedia rispetto ai singoli esborsi (marzo 2011) per un totale di euro 1.811,25.

Il credito risarcitorio complessivo all'attualità risulta quindi pari ad euro 228.135,6, calcolando poi la devalutazione alla data del fatto, risulta pari ad euro 212.813,06.

Per determinare se gli acconti versati siano o meno soddisfattivi, occorre devalutare anche quelli alla data del fatto, a partire dalle rispettive date di versamento; si ottiene così la somma complessiva di euro 220.685,24.

La somma versata dall'assicurazione risulta quindi ampiamente soddisfattiva, tuttavia, poiché è stata versata in buona parte solo in corso di causa, da ultimo all'udienza di pc, parte convenuta va comunque condannata a rifondere all'attrice le spese di lite e quanto eventualmente versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purchè si tratti di somme documentate e quietanzate, in quanto l'attrice ha dovuto intraprendere e proseguire sino alla fine il giudizio per ottenere l'integrale risarcimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- 1 – dichiara soddisfattive le somme corrisposte all'attrice ante causam e in corso di causa da parte di ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. a titolo risarcitorio, per il sinistro di cui si tratta;
- 2 – pone in via definitiva a carico di ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. le spese di c.t.u.;
- 3 – condanna altresì ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. a rimborsare alla parte attrice quanto eventualmente versato al c.t.u. e al proprio c.t.p. purchè si tratti di somme documentate e quietanzate; la condanna altresì a rimborsare a parte attrice le spese di lite che si liquidano in € 537 per spese, € 13.430 per compensi, oltre 15 % per spese generali e accessori come per legge.

Bologna, 20 gennaio 2016

Il Giudice
dott. Francesca Neri

